

Spett.le Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale,  
Divisione Regolamentazione I,  
via Milano 53, 00184, Roma

trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo  
**ram@pec.bancaditalia.it**

**Prot. n. 31/2021**

Roma 19 febbraio 2021


**Oggetto: Osservazioni dell'Associazione Italiana Leasing in ordine allo schema di disposizioni in consultazione inerenti la "Procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, confidi, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti."**

ASSILEA in qualità di Associazione di categoria delle banche e degli intermediari finanziari che operano nel settore della locazione finanziaria (*leasing*) apprezza l'opportunità di confronto resa da codesta Autorità di Vigilanza attraverso la consultazione del provvedimento in oggetto.

A questo riguardo, dunque, riportiamo alcune delle specifiche osservazioni scaturite dal confronto con gli operatori interessati.

Nel ringraziare nuovamente per l'opportunità resa l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore Generale  
*Luigi Macchiola*



- 1) **Nota n. 10.** Lo Schema di provvedimento in pubblica consultazione distingue due diversi “criteri” secondo i quali effettuare le verifiche di idoneità degli esponenti, ossia:
- per le nomine che non spettano all’Assemblea le verifiche della “idoneità” degli esponenti devono essere effettuate prima della nomina stessa;
  - per le nomine che, invece, spettano all’Assemblea la regola rimane quella per cui le verifiche dell’idoneità degli esponenti devono essere svolte entro trenta giorni dalla nomina;

Ciò posto, con particolare riferimento alla prima delle due circostanze, si fa riferimento alla ipotesi esemplificative richiamate **nella nota 10<sup>1</sup> (pag. 9) dello Schema in consultazione.**

A questo riguardo, infatti, pur avendo chiaro che trattasi di richiami inseriti a titolo esemplificativo e sempre con l'intento di rendere gli stessi maggiormente chiari e di dettaglio, si ritiene altrettanto opportuno che possa essere chiarito come alla medesima regola (di verifica preventiva dei requisiti di idoneità) rispondono, ad esempio, le ipotesi di nomina del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione e nomina dell’Amministratore Delegato da parte del Consiglio di Amministratore.

**Ove tale circostanza risultasse accolta si auspica che la nota 10 venga espressamente integrata con il rimando, anche in questo caso esemplificativo, alle due ulteriori ipotesi anzidette.**

- 2) **Paragrafo 2, punto 2.2.** E’ previsto che l’organo competente, una volta effettua la valutazione di idoneità trasmetta una copia del verbale alla Banca d’Italia. In ogni caso la nomina dell’esponente o del responsabile non potrà comunque essere effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dal ricevimento del suddetto verbale da parte della Banca d’Italia; entro tale termine, infatti, l’Autorità può comunicare all’intermediario se ravvede motivi ostativi alla nomina dell’esponente o del responsabile.

Considerando l’assetto gestionale ed organizzativo degli intermediari un termine così esteso di 90 giorni per realizzare l’interlocuzione con l’Autorità rischia di creare situazioni di incertezza organizzativa in capo agli stessi, evidentemente impossibilitati a perfezionare le nomine nel suddetto periodo.

**Si auspica, pertanto, che l’Autorità riduca il termine previsto dallo schema in consultazione.**

---

<sup>1</sup> (10) Vi rientrano, ad esempio, la nomina: del direttore generale, nel caso in cui sia assegnata dallo statuto all’organo di amministrazione; degli amministratori nominati per cooptazione ai sensi dell’articolo 2386 del codice civile; degli eventuali esponenti di banche di credito cooperativo nominati per via extra-assembleare dalla capogruppo, secondo quanto previsto dalla Circolare 285, Parte Terza, Capitolo VI, Sezione 3, Paragrafo 1.2